

**L.R. 7 luglio 1978, n. 28 «Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese»****Art. 1**

Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territorio pugliese e di favorire l'affermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative ed azioni promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

**Art. 2**

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a:

- a) svolgere iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;
- b) effettuare la propaganda per la migliore conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico della Regione, con pubblicazioni, documentari cinematografici, servizi radiotelevisivi, campagne inserzionistiche sulla stampa e con altri mezzi di informazione;
- c) realizzare ogni altra iniziativa ed attività idonea a favorire l'incremento del movimento turistico verso la Regione e la migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica pugliese;
- d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi ed indicazioni utili per la impostazione dell'attività promozionale.

**Art. 3**

Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere del proprio territorio, realizzata previe intese con il Governo, giusto art. 4 secondo comma del D.P.R. 24.7.77, n. 616, la Regione utilizza le strutture dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, ai sensi dell'art. 3, quarto comma del D.P.R. 14.1.72, n. 6 e dell'art. 57 del citato D.P.R. n. 616 del 24.7.1977.

**Art. 4**

L'Assessorato al Turismo predispone il programma tecnico-finanziario delle iniziative e delle attività di cui all'art. 2 della presente legge, con l'indicazione dei preventivi di massima e degli elementi attivi ad illustrare l'opportunità delle medesime iniziative. Il 7% dello stanziamento disponibile potrà essere destinato a <<fondo riserva>> per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione del programma e verrà utilizzato sentita la Commissione consiliare competente. Il programma dovrà altresì indicare quali sono le iniziative che si intendono ripetere per più di un anno, nell'ambito del bilancio poliennale, per assicurare continuità ed efficacia all'azione promozionale programmata. Per l'esercizio 1978, il programma va approvato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

**Art. 5 (Disposizioni finanziarie)**